

LETTERA n. 207378 del 18/08/1989

Prot. N. 207378/24/CG4

OGGETTO: Ostacoli alla navigazione aerea.

Di seguito e a integrazione della circolare n.42/1245/A1/2-5 in data 25/6/87, con cui sono state definite le procedure inerenti la formalizzazione delle istruttorie per l'autorizzazione a erigere impianti e manufatti in genere, che possono costituire ostacolo alla navigazione aerea, questa Direzione Generale, al fine di conferire la massima snellezza alle procedure stesse, ritiene opportuno, nelle more che in base alla legge 213/83 si proceda al recepimento degli Annessi ICAO nell'ordinamento italiano, fornire ulteriori elementi determinativi, di carattere selettivo.

1) Ostacoli erigendi in aree lontane da aeroporti e aventi altezza inferiore a mt. 150 dal suolo.

Gli impianti e i manufatti in genere, il cui sito d'installazione ricade in aree distanti almeno km. 15 dal perimetro del più vicino aeroporto e la cui altezza dal piano di campagna è inferiore a mt. 150, non devono essere sottoposti ad alcuna preventiva istruttoria autorizzativa da parte di questa D.G. Tali ostacoli, infatti, non interessano di norma i voli civili, ai quali è fatto esplicito divieto di operare a quote inferiori a mt. 150 dal suolo.

Resta peraltro impregiudicata la necessità che per gli ostacoli di cui trattasi sia interessata l'A.M. tramite i Comandi di Regione Aerea competenti per territorio ed il Comando Militare Territoriale per le altre FF.AA. dello Stato (SMA 342/10285/T3-11 del 6 agosto 1981), per le valutazioni e per le determinazioni inerenti il volo a bassa quota dei velivoli militari.

Infine, tenuto conto che talora, in casi eccezionali, per esigenze umanitarie, di soccorso o di lavoro aereo risulta necessario anche per velivoli civili operare a quote inferiori a mt. 150, si raccomanda che gli Uffici Tecnici Comunali indichino costantemente sulle carte topografiche in loro possesso tutti gli impianti esistenti o in via di costruzione, carte che i piloti, incaricati di effettuare particolari voli a bassa quota, dovranno preventivamente consultare per acquisire tutte le possibili aggiornate informazioni circa gli ostacoli presenti sulla rotta di volo.

2) Ostacoli erigendi in aree prossime ad aeroporti, con servitù aeronautiche esecutive (legge 58/63).

Qualora l'ostacolo da erigere ricada in un'area contigua o prossima ad un aeroporto e cioè entro 15 km dal perimetro dello stesso, il soggetto interessato alla relativa realizzazione sottoporrà il progetto dell'opera all'esame e alla valutazione degli Organi Tecnici del Comune territorialmente competente affinché sia verificata l'ottemperanza o meno dell'opera stessa ai vincoli prescritti dalla legge 58/63 e graficamente riportati nelle relative mappe depositate presso il Comune.

Ritenuto che dall'esame di merito emergano condizioni di incompatibilità tra le caratteristiche di sito e di altezza dell'opera da realizzare e le servitù stabilite dalla legge n° 58/63 per l'aeroporto localizzato nelle vicinanze, dovrà automaticamente ritenersi concluso l'iter istruttorio della pratica, con parere vincolante negativo sotto il profilo della competenza del Ministero dei Trasporti - Direzione Generale Aviazione Civile e/o dell'Aeronautica Militare.

Nella eventualità, viceversa, che l'opera da realizzare risulti conforme ai vincoli di cui alla citata legge 58/63, il soggetto interessato dovrà provvedere a inoltrare istanza secondo le modalità già indicate con la precedente circolare del 25/6/1987 ed ai Comandi di Regione Aerea, affinché le Autorità preposte alla tutela della sicurezza della navigazione aerea possano valutare l'impatto dell'opera da realizzare sui diversi aspetti parametrici della sicurezza stessa e assumere, se necessario, i provvedimenti cautelativi del caso.

Nel caso dinanzi citato sarà cura rispettivamente di questa Direzione Generale (per gli aeroporti civili) e dei Comandi di Regione Aerea (per gli aeroporti militari e militari aperti, al T.A. Civile) riassumere i termini dell'istruttoria e comunicare l'esito agli interessati.

3) Ostacoli erigendi in aree prossime ad aeroporti che pur interessate dalla legge n° 58/1963 non sono ancora state assoggettate ai vincoli aeroportuali.

Qualora l'area di edificazione di un'opera, che può essere ostacolo alla navigazione aerea risulti prossima (distanza massima km. 15, ad un aeroporto e risulti inoltre non ancora ufficialmente asservita sotto il profilo aeronautico, il soggetto interessato invierà istanza, corredata di documentazione progettuale, secondo le stesse modalità previste per il para 2.

- 4) Per tutti gli ostacoli di cui ai precedenti punti 1-2-3 dovrà essere verificata - direttamente con la competente Azienda Autonoma di Assistenza al Volo — la compatibilità (o l'eventuale interferenza) con gli impianti di assistenza al volo.

Le Regioni sono invitate a rendere noto a tutte le Amministrazioni Comunali di propria pertinenza la procedura dispositiva testé indicata.

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Federico QUARANTA